

## SOMMARIO

0	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....	2
1	RIFERIMENTI.....	2
2	PROCESSO DI EROGAZIONE.....	3
2.1	FORMULAZIONE OFFERTA.....	3
2.2	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA .....	3
2.3	PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE .....	3
2.3.1	Esame documentale .....	4
2.3.2	Prove di laboratorio.....	4
2.3.3	Processo di valutazione della conformità .....	4
2.4	SORVEGLIANZA.....	4
3	RILASCIO (CONFERMA E PROROGA), DINIEGO, RITIRO, SOSPENSIONE, LIMITAZIONI .....	5
3.1.1	Rilascio certificazione.....	5
3.1.2	Diniego Certificazione .....	6
3.1.3	Ritiro, sospensione o limitazioni .....	7
4	RECLAMI E RICORSI .....	8
5	USO SCORRETTO DELLA CERTIFICAZIONE, DEL CERTIFICATO E DELLA MARCATURA .....	8
6	DIRITTI E DOVERI .....	9
6.1	DOVERI DELL'ORGANIZZAZIONE CERTIFICATA.....	9
6.2	DIRITTI DELL'ORGANIZZAZIONE CERTIFICATA.....	10
6.3	DIRITTI E DOVERI DI I.C.E.P.I. S.p.A.....	10
7	CONSENSO AL SUBAPPALTO DI PROVE .....	10
8	USO DEL MARCHIO ICEPI E DEL MARCHIO ACCREDIA .....	10
9	DATI E PROPRIETA' DEL CLIENTE .....	11
10	AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO .....	11

Rev.	Descrizione	Data	Redatto	Verificato	Approvato
00	Emissione	07/06/2012	RD	DIR	PRS
01	Revisione per esame documentale Accredia	05/09/2012	RD	DIR	PRS
02	Revisione modalità aggiornamento e cap.8	20/02/2013	RD	DIR	PRS
03	Revisione riferimenti normativi e modulistica	03/06/2014	RD	DIR	PRS
04	Revisione cap.1, §§ 2.4, 6.3	31/01/2015	RD	DIR	PRS

## 0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo documento definisce il regolamento adottato da I.C.E.P.I. S.p.A. per la verifica delle procedure di valutazione della conformità delle attrezzature a pressione e la certificazione delle attrezzature a pressione in accordo al Decreto Legislativo n°93 del 25/02/2000 (integrato dal decreto del 7/02/2001 del Ministero industria, commercio e artigianato) relativo alla "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione".

In particolare I.C.E.P.I. S.p.A. opera come organismo per la valutazione della conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n°93 del 25/02/2000 (art.1, comma 1 del decreto del 7/02/2001); inoltre, I.C.E.P.I. S.p.A. è attivo anche nei settori dell'approvazione europea dei materiali, nonché svolge attività inerenti il campo delle giunzioni e dei controlli non distruttivi, secondo i criteri generali di certificazione del personale previsti dalla norma UNI CEI EN ISO IEC 17024 ed attività di approvazione di cui al § 3.1.2 (Giunzioni) e al § 3.1.3 (prove non distruttive) dell'allegato I del suddetto decreto e della direttiva.

Si precisa che I.C.E.P.I. S.p.A., al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nell'esecuzione delle attività di verifica e certificazione delle attrezzature a pressione, non svolge:

- attività di progettazione e/o fabbricazione nel settore delle attrezzature a pressione oggetto di certificazione;
- attività di consulenza nel campo della verifica e certificazione delle attrezzature a pressione oggetto di certificazione;
- qualsiasi altra attività di progettazione, produzione o servizio che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività e imparzialità del processo di verifica e certificazione delle attrezzature a pressione in oggetto.

Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante dell'apparecchiatura in pressione e l'organismo notificato.

Il presente regolamento viene applicato da I.C.E.P.I. S.p.A. in maniera uniforme e imparziale per tutte le organizzazioni che utilizzano i servizi di verifica e certificazione delle attrezzature a pressione erogati da I.C.E.P.I. S.p.A.; in particolare non vengono poste in atto condizioni di tipo finanziario o altre condizioni indebite di altra natura; inoltre, l'accesso a detti servizi non è condizionato dalle dimensioni dell'organizzazione cliente o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo e neppure dal numero di attrezzature a pressione già certificate.

I requisiti descritti nel presente regolamento fanno parte integrante del Conferimento di incarico GEN MD11 e dell'offerta economica. I requisiti sono riferiti solo agli aspetti specificatamente connessi ai prodotti oggetto di valutazione ai sensi della Direttiva 97/23/CE.

Il presente regolamento stabilisce le regole per l'attuazione delle procedure da utilizzarsi per:

- 1) Controllo di fabbricazione interno e sorveglianza della verifica finale in All. III, Modulo A1;
- 2) Esame CE del tipo in All. III, Modulo B;
- 3) Esame CE della progettazione in All. III, Modulo B1;
- 4) Conformità al tipo in All. III, Modulo C1;
- 5) Garanzia qualità produzione in All. III, Modulo D;
- 6) Verifica su prodotto in All. III, Modulo F;
- 7) Verifica CE di un unico prodotto in All. III, Modulo G;
- 8) Garanzia qualità totale in All. III, Modulo H;
- 9) Garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale in All. III, Modulo H1;
- 10) Approvazione delle modalità operative e del personale per la giunzione dei materiali in All. I § 3.1.2.

Il presente regolamento, infine, rammenta gli adempimenti a cui è tenuto il richiedente ai fini della commercializzazione del prodotto certificato.

## 1 RIFERIMENTI

I documenti di riferimento per le attività di certificazione, nell'ambito dell'applicazione del presente Regolamento, sono:

- Direttiva PED 97/23/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione;

- D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93 recante "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione";
- Linee Guida emesse dal Working Group Party della Comunità Europea e Pareri Condivisi emessi dal Forum degli Organismi Notificati Italiani;
- ISO/IEC 17065:2012 "Valutazione della conformità – Requisiti per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi";
- ISO/IEC 17020:2012 "Valutazione della conformità – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni";
- ISO/IEC 17021:2011 "Valutazione della conformità – Requisiti per Organismi che effettuano la valutazione e certificazione di sistemi di gestione";
- ISO/IEC 17024:2012 "Valutazione della conformità – Requisiti generali per Organismi operanti la certificazione di persone";
- GUIDE IAF – EA applicabili;
- Regolamenti Generali, Regolamenti Tecnici e disposizioni dell'Ente di Accreditamento (ACCREDIA), negli schemi e settori coperti da accreditamento, nella revisione cogente e resa pubblica su sito internet [www.accredia.it](http://www.accredia.it);
- UNI EN ISO 19011:2012 "Linee guida per gli audit dei sistemi di Gestione per la qualità e/o di Gestione Ambientale".

## 2 PROCESSO DI EROGAZIONE

### 2.1 FORMULAZIONE OFFERTA

La richiesta di offerta può essere formulata per contatto diretto, telefono, mail, fax, posta o altro mezzo, da chiunque possa essere intenzionato a intraprendere l'iter di certificazione. La funzione Commerciale può inviare al Cliente specifico modulo "Richiesta d'offerta", al fine di semplificare ed uniformare la raccolta di informazioni necessarie alla stesura dell'offerta.

La formulazione dell'offerta è effettuata dalla funzione Commerciale in base al tariffario ed alle informazioni (tempi e consistenze) determinabili per l'esecuzione tecnica dell'attività di verifica e di delibera.

L'offerta prevede la descrizione dei lavori pianificati, la quantificazione del relativo importo economico, il possibile team tecnico assegnato alle attività di valutazione, l'informativa preventiva circa gli oneri economici in caso di attività supplementari presso il Richiedente, le modalità di pagamento dei servizi e le condizioni necessarie per attivare il processo di valutazione della conformità richiesto.

### 2.2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

In seguito al ricevimento dell'offerta, il richiedente presenta la domanda di valutazione di conformità su apposito modulo "Richiesta valutazione conformità" (PED MD08) correttamente compilato.

Il Richiedente della Certificazione dovrà:

- barrare, compilare e sottoscrivere, in modo chiaro e univoco, le voci individuate nel modulo "Richiesta valutazione conformità" (PED MD08);
- accettare le condizioni del presente regolamento, pubblicato sul sito web di ICEPI ([www.icepi.com](http://www.icepi.com)) e disponibile a richiesta;
- accettare le condizioni contrattuali ed economiche in offerta, mediante semplice timbro e firma su offerta oppure mediante formalizzazione di ordine con riferimento all'offerta stessa;
- sottoscrivere il "Conferimento di incarico" (GEN MD11).

Quanto sopra dovrà essere trasmesso ad ICEPI integrato da:

- la Documentazione tecnica, di cui al pertinente modulo della direttiva, relativa alle attrezzature a pressione di cui si richiede la certificazione;
- la documentazione del Sistema Qualità di cui si richiede la Valutazione nonché la Documentazione tecnica, di cui al pertinente modulo della direttiva, relativa alle attrezzature a pressione di cui si richiede la certificazione.

La Richiesta di certificazione dovrà essere presentata in lingua Italiana. L'accettazione di domanda in altra lingua ufficiale dell'Unione Europea è ammessa se conseguente a specifico accordo tra le parti.

### 2.3 PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

### 2.3.1 Esame documentale

L'analisi della documentazione tecnica viene effettuata da personale con la necessaria competenza tecnica relativa allo schema e alla categoria di attrezzatura a pressione da certificare.

Al termine dell'analisi della documentazione tecnica, ICEPI trasmette al richiedente eventuali non conformità mediante e-mail, pec, fax o invio di un rapporto Rilievi Emersi (RE), contenente i rilievi e le relative motivazioni.

Il richiedente ha la facoltà di fornire risposta ai rilievi indicando le AC (azioni correttive) e di proseguire nella procedura di valutazione, o, in alternativa, di rinunciare al proseguimento della procedura di valutazione. In tal caso dovrà comunicare in forma scritta (con raccomandata A/R o pec) la propria rinuncia al proseguimento della procedura ed il proprio recesso dal rapporto contrattuale.

In caso di proseguimento del processo di valutazione, a seguito dell'integrazione documentale operata dal richiedente in risposta ai rilievi emersi, ICEPI sottoporrà ad una nuova analisi i documenti modificati, prima di procedere alle attività successive.

### 2.3.2 Prove di laboratorio

Le prove sono condotte su campioni che siano rappresentativi del prodotto, o sul prodotto unico, secondo quanto indicato dalla Direttiva e dalle eventuali norme di riferimento.

Le prove vengono eseguite presso il richiedente o presso laboratori terzi scelti dal richiedente. In ogni caso, i laboratori dovranno essere accreditati dall'ente di accreditamento italiano o preventivamente qualificati da ICEPI, secondo le proprie procedure interne di qualifica. ICEPI si riserva di assistere alle prove e, nel caso, di validarne l'esecuzione.

### 2.3.3 Processo di valutazione della conformità

Il processo di valutazione della conformità sarà condotto da Tecnici Incaricati e qualificati di ICEPI, i quali potranno essere accompagnati da personale di Enti che accreditano l'attività di ICEPI (aventi funzione di osservazione dell'operato del Tecnico) o da personale in formazione o da personale in qualità di osservatore senza alcun intervento nelle attività di verifica, previo avviso da parte di ICEPI al fabbricante.

Il processo di valutazione della conformità per Sorveglianza della verifica finale, Esame del Tipo, Esame CE della Progettazione, Conformità del tipo soggetta a sorveglianza della verifica finale, Verifica su prodotto, Verifica CE di un unico prodotto, viene effettuato presso i luoghi ove è possibile verificare la conformità dell'oggetto analizzato rispetto alla documentazione tecnica, effettuando, se necessari, controlli, misurazioni e prove.

Il processo di valutazione, nel caso di Garanzia qualità Produzione, Garanzia qualità totale e Garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale, viene effettuato presso la sede (o le sedi) del richiedente, incluse le sedi di società controllate dal fabbricante o quelle di subappaltatori significativi, al fine di valutare l'applicazione del Sistema Qualità conformemente alla documentazione analizzata, effettuando, se necessari, controlli, misurazioni e prove. Il richiedente ha facoltà di ricusare il Gruppo di Verifica, entro tre giorni dalla notifica della verifica stessa, motivandone per iscritto le ragioni, che saranno valutate da ICEPI.

La verifica è pianificata in maniera tale da prendere in esame tutti i requisiti della Direttiva di riferimento.

Nella fase iniziale della verifica viene valutata la risoluzione di eventuali rilievi notificati nell'esame documentale e non risolti.

Successivamente alla verifica, il Tecnico Incaricato o il Responsabile del Gruppo di Valutazione Tecnica trasmette al richiedente gli eventuali rilievi che egli deve risolvere, mediante e-mail, pec, fax o trasmissione del rapporto Rilievi Emersi (RE). Il richiedente ha la facoltà di fornire risposta ai rilievi indicando le AC (azioni correttive) e di proseguire nella procedura di valutazione, o, in alternativa, di rinunciare al proseguimento della procedura di valutazione. In tal caso dovrà comunicare in forma scritta (con raccomandata A/R o pec) la propria rinuncia al proseguimento della procedura ed il proprio recesso dal rapporto contrattuale.

La pratica non potrà essere analizzata per la delibera fino alla chiusura di tutti i rilievi. Nei soli casi di Garanzia qualità Produzione, Garanzia qualità totale e Garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale e per le sole parti relative al sistema, eventuali rilievi relativi ad aspetti di sistema potranno essere gestiti chiedendo evidenza della soluzione o un piano di azioni correttive, la cui verifica di chiusura, a discrezione di ICEPI, potrà essere eseguita nella successiva verifica di sorveglianza.

## 2.4 SORVEGLIANZA

In tutti i casi in cui è prevista attività di sorveglianza, ICEPI esegue verifiche periodiche o con breve preavviso.

Nel caso di sorveglianza delle certificazioni A1 e C1 (Controllo di fabbricazione interno e sorveglianza della verifica finale secondo All. III, Modulo A1; Conformità al tipo All. III, Modulo C1) il fabbricante deve inviare semestralmente a ICEPI (entro il 30 giugno ed il 31 dicembre) comunicazione indicante elenco di produzione di ogni singolo esemplare prodotto nei sei mesi precedenti la comunicazione; all'atto della pianificazione della visita di sorveglianza in campo, il fabbricante dovrà comunque inviare l'elenco di produzione (ICEPI fornirà modulistica idonea di registrazione). Anche in caso di produzione nulla il fabbricante sarà tenuto comunque a compilare e trasmettere l'elenco di produzione, specificando tale circostanza

Nel caso di Garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale le verifiche sono condotte con cadenza semestrale nel primo anno di produzione, con cadenza annuale a partire dal secondo anno e in tutti gli altri casi (Sorveglianza della verifica finale, Conformità del tipo soggetta a sorveglianza della verifica finale, Garanzia qualità Produzione e Garanzia qualità totale).

ICEPI può richiedere di eseguire ulteriori sopralluoghi.

L'audit sarà condotto da Tecnici Incaricati e qualificati di ICEPI, i quali potranno essere accompagnati da personale di Enti che accreditano l'attività di ICEPI (aventi funzione di osservazione dell'operato del Tecnico) o da personale in formazione o da personale in qualità di osservatore senza alcun intervento nelle attività di verifica, previo avviso da parte di ICEPI al fabbricante.

ICEPI può svolgere o far svolgere prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema applicato dal richiedente.

Al termine dell'audit il Responsabile del Gruppo di Verifica Tecnica redige un Rapporto sulle verifiche effettuate, in esso esprime un parere relativo al rispetto da parte del richiedente degli obblighi del sistema oppure riporta eventuali rilievi emersi. L'Organo di Delibera decide in merito al rinnovo. ICEPI in seguito trasmette il Rapporto sulle verifiche effettuate e la decisione al richiedente. In caso di esito positivo al richiedente viene inviata una revisione del certificato contenente le condizioni di validità aggiornate.

### **3 RILASCIO (CONFERMA E PROROGA), DINIEGO, RITIRO, SOSPENSIONE, LIMITAZIONI**

#### **3.1.1 Rilascio certificazione**

A seguito di valutazione positiva da parte dell'Organo Deliberante, ICEPI rilascia l'attestato in riferimento al pertinente Modulo della direttiva.

Il rilascio dell'attestato è vincolato al rispetto dei doveri da parte del richiedente:

- doveri cogenti, descritti nella direttiva 97/23/CE;
- doveri contrattuali sottoscritti nel "Conferimento d'incarico" (GEN MD11) e nell'accettazione dell'offerta.

Il certificato viene trasmesso al richiedente in originale mediante posta.

Il richiedente è l'unico autorizzato all'utilizzo dell'attestato rilasciato.

Copia dell'originale viene conservata dall'Istituto. La conservazione della copia dell'attestato, della Richiesta di Valutazione, del fascicolo tecnico e delle registrazioni pertinenti è di almeno 15 anni.

Il certificato rilasciato viene registrato nell'"Elenco certificati" e copia degli attestati emessi è trasmessa agli Enti di Notifica e Accreditamento nei tempi e modalità da loro definiti.

La sottoscrizione del Conferimento di Incarico e dell'offerta relativa costituisce per ICEPI autorizzazione per la pubblicazione nell'Elenco certificati dei seguenti dati (salvo esplicito e scritto divieto da parte del richiedente):

- identificazione del prodotto/sistema;
- identificazione del costruttore;
- luogo di fabbricazione;
- procedura di valutazione;
- data di emissione e numero del certificato.

Copia degli attestati può essere ottenuta mediante richiesta da Commissione, stati membri o altri organismi notificati. Copia della Documentazione Tecnica e dei risultati degli esami possono essere ottenuti da Commissione o stati membri in seguito a richiesta motivata.

Eventuali modifiche formali all'intestazione dell'attestato, in seguito a richiesta giustificata del Richiedente della Certificazione, comportano l'emissione di un nuovo attestato e un addebito fisso per spese amministrative. Eventuali copie conformi all'originale comportano un addebito fisso per spese amministrative.

L'Elenco certificati viene aggiornato in funzione non solo dell'emissione di nuovi certificati, ma anche dell'eventuale revisione, sospensione o ritiro dei certificati già emessi.

Le validità massime dei certificati sono le seguenti:

- 3 anni Controllo di fabbricazione interno e sorveglianza della verifica finale in All. III, Modulo A1;
- 10 anni Esame CE del tipo in All. III, Modulo B;
- 10 anni Esame CE della progettazione in All. III, Modulo B1;
- 10 anni Esame CE del progetto in All. III, Modulo H1;
- 3 anni Conformità al tipo in All. III, Modulo C1;
- 3 anni Garanzia qualità produzione in All. III, Modulo D;
- Illimitata Verifica su prodotto in All. III, Modulo F;
- Illimitata Verifica CE di un unico prodotto in All. III, Modulo G;
- 3 anni Garanzia qualità totale in All. III, Modulo H;
- 3 anni Garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale in All. III, Modulo H1.

I certificati rilasciati in conformità ai Moduli A1 e C1 riferiti hanno validità annuale rinnovabile alla scadenza previa esecuzione delle necessarie verifiche a campione sulla produzione.

I certificati rilasciati in conformità ai Moduli B, B1 sono validi per un massimo di 10 anni.

Se entro quel periodo vengono modificate le pertinenti disposizioni tecniche della direttiva (compresi i riferimenti alle norme) tali che il certificato rilasciato non sia più conforme ad esse, ICEPI ritira il certificato e ne informa il detentore. In caso di modifiche al tipo/progettazione/progetto approvato, il Richiedente deve avvisare ICEPI e presentare una nuova Richiesta di Certificazione inviando le variazioni al fascicolo tecnico e l'ordine. Qualora le modifiche siano tali da influenzare la conformità dell'attrezzatura a pressione ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 97/23/CE, ICEPI rilascia una estensione dell'attestato di certificazione originale previo superamento di eventuali necessarie ulteriori verifiche e prove. Esclusivamente per i certificati rilasciati in conformità al Modulo B1 legati alla presenza di un sistema di qualità certificato secondo il Modulo H1, alla scadenza di quest'ultimo ICEPI avviserà il Richiedente, a seguito di avvenuto rinnovo positivo del certificato H1, del permanere delle condizioni di validità del certificato B1, salvo l'esito positivo delle sorveglianze legate al Modulo H1. L'impossibilità all'esecuzione delle verifiche di sorveglianza, imputabile al Richiedente, comporterà l'immediata sospensione della validità del certificato B1 collegato all'H1 e del certificato H1 stesso.

Il certificato rilasciato in conformità ai Moduli F, G emessi per singola attrezzatura ha validità illimitata. La validità viene a decadere in caso di modifiche apportate al prodotto oggetto del certificato, nel qual caso il Richiedente dovrà avvisare ICEPI e presentare una nuova Richiesta di Certificazione inviando le variazioni al fascicolo tecnico e l'ordine.

I certificati rilasciati in conformità ai Moduli D, H e H1 (per la parte di sistema) hanno validità triennale, subordinata all'effettuazione delle verifiche di sorveglianza annuali. Se entro quel periodo vengono modificate le pertinenti disposizioni tecniche della direttiva (compresi i riferimenti alle norme) tali che il certificato rilasciato non sia più conforme ad esse, ICEPI ritira il certificato e ne informa il detentore. In caso di modifiche al sistema/produzione approvati, il Richiedente deve avvisare ICEPI e presentare una nuova Richiesta di Certificazione inviando le variazioni alla documentazione tecnica e di sistema e l'ordine. Qualora le modifiche siano tali da influenzare la conformità dell'attrezzatura a pressione ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 97/23/CE, ICEPI rilascia una estensione dell'attestato di certificazione originale previo superamento di eventuali necessarie ulteriori verifiche e prove.

Entro la scadenza del certificato (per tutti i Moduli della direttiva), il Richiedente ha facoltà di richiedere il rinnovo. In questo caso ICEPI formulerà specifica offerta economica, che, se accettata, riattiverà l'iter di valutazione della conformità in funzione dell'eventuale evoluzione dello stato dell'arte.

### **3.1.2 Diniego Certificazione**

In seguito a valutazione negativa da parte dell'Organo Deliberante, viene RIFIUTATO l'attestato di certificazione.

Il rifiuto dell'attestato è fornito al Richiedente della Certificazione con il dettaglio delle motivazioni fornite dall'Organo Deliberante e con l'indicazione dei relativi estremi per il ricorso da condursi come nel procedimento di cui alla procedura "Gestione Ricorsi, Reclami e Contenziosi" (GEN PG06). La procedura è



pubblicata sul sito web dell'Istituto ([www.icepi.com](http://www.icepi.com)) e disponibile per la consultazione da parte di chiunque interessato. Copia della stessa viene fornita da ICEPI su richiesta.

La relativa documentazione viene inviata mediante posta con AR. Il rifiuto dell'attestato è altresì inoltrato agli altri organismi notificati, nonché all'ente pubblico di notifica, mediante semplice comunicazione.

A fronte di eventuale cambiamenti di rilievo che avessero implicazioni sulla validità dei certificati, ICEPI informa il Richiedente della perdita di validità. Tale informazione viene inviata tramite posta con AR o pec e riporta le relative motivazioni circostanziate e l'indicazione dei relativi estremi per il ricorso da condursi come nel procedimento di cui alla procedura "Gestione Ricorsi, Reclami e Contenziosi" (GEN PG06), sopra richiamata. In seguito al ricevimento dell'AR o pec, il certificato viene revocato da ICEPI.

### 3.1.3 Ritiro, sospensione o limitazioni

Qualora ICEPI constatasse che le disposizioni pertinenti alla direttiva 97/23/CE non siano state rispettate dal Richiedente della Certificazione o che l'approvazione del sistema di qualità non abbia più i presupposti per essere lasciato in vigore, tenendo conto del principio della proporzionalità, sospende o ritira il certificato rilasciato o lo sottopone a limitazioni, fino a che il rispetto delle disposizioni non sia assicurato.

In particolare la sospensione del certificato può avvenire in uno dei seguenti casi:

- la verifica di sorveglianza ha esito negativo;
- il cliente non consente a ICEPI l'esecuzione della verifica di sorveglianza con la periodicità necessaria, o non consente l'esecuzione delle verifiche alla presenza degli ispettori ACCREDIA o di membri di altre organizzazioni aventi diritto;
- il cliente fa riferimento alla certificazione o usa il certificato in modo scorretto (cfr. cap. 5);
- il cliente introduce modifiche all'attrezzatura o al sistema senza informare ICEPI;
- il cliente non tiene registrazione dei reclami e delle relative azioni correttive intraprese (cfr. cap. 6).

Il ritiro del certificato, in particolare, può avvenire in uno dei seguenti casi:

- il cliente non ottempera alle condizioni imposte da ICEPI per la revoca della sospensione del certificato stesso;
- il cliente sospende la produzione di attrezzature a pressione o i servizi oggetto del Sistema di Garanzia Qualità certificati per un periodo in generale superiore a 1 (uno) anno;
- il cliente fa richiesta formale a ICEPI per il ritiro del certificato;
- per ogni altro serio motivo, a giudizio di ICEPI, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo la provata incapacità del sistema nel raggiungere gli obiettivi di rispetto dei vincoli legislativi o contrattuali o di sicurezza del prodotto.

In caso di sospensione o ritiro del certificato o dell'approvazione o di eventuali limitazioni alle quali è sottoposto, ICEPI comunicherà per posta AR o pec al richiedente le motivazioni e i relativi estremi per l'eventuale ricorso da condursi come riportato in procedura "Gestione Ricorsi, Reclami e Contenziosi" (GEN PG06) di cui sopra. Nei casi precedenti o in caso si rendesse necessario un intervento da parte dell'autorità competente, ICEPI provvederà ad informare l'autorità competente.

Superato il termine di sospensione (stabilito da ICEPI o dall'autorità competente) in assenza di azioni correttive appropriate, ICEPI procederà alla revoca della certificazione ed alla rescissione dal contratto (Conferimento di incarico GEN MD11).

In caso un certificato fosse sospeso o ritirato, ICEPI informa l'autorità di sorveglianza competente in Italia e gli altri organismi notificati a norma della direttiva 97/23/CE dopo l'esaurimento dei termini di ricorso.

Durante il periodo di sospensione il cliente perde il diritto di apporre la marcatura e perde il diritto di utilizzare o pubblicizzare con qualsiasi mezzo il certificato. Le condizioni per il ripristino della certificazione sospesa (comprese le necessarie attività di valutazione della conformità), saranno stabilite da ICEPI in base alle motivazioni che hanno portato alla sospensione e in base alla durata della sospensione.

Qualora il cliente non metta in atto le azioni indicate da ICEPI per il ripristino della certificazione sospesa, il rapporto contrattuale cesserà di essere valido e la certificazione sarà revocata ovvero, nei casi possibili, ne sarà ridotto il campo di applicazione.

La riduzione della certificazione comporta l'emissione di un nuovo certificato, indicante la tipologia di attrezzatura a pressione per cui la certificazione è rimasta valida, e il ritiro del vecchio certificato.

A seguito di revoca della certificazione, il richiedente perde il diritto di utilizzo della marcatura e del certificato; egli si impegna a restituire l'originale del Certificato o a provvedere alla sua distruzione. Il richiedente potrà nuovamente attivare l'iter di certificazione presentando una nuova domanda.

#### 4 RECLAMI E RICORSI

Il Cliente può presentare reclamo relativo all'operato di ICEPI. Procedura dettagliata delle modalità di presentazione del reclamo o del ricorso è contenuta nel documento GEN PG06, pubblicato sul sito web di ICEPI [www.icepi.com](http://www.icepi.com) e disponibile a richiesta.

Sotto la responsabilità della Direzione di ICEPI, il reclamo viene analizzato e vengono individuate le eventuali azioni da intraprendere per la relativa gestione e soluzione; ICEPI provvede a fornire risposta scritta al reclamante.

Ogni segnalazione ricevuta, anche per il tramite dell'ente di accreditamento/autorità competente, viene registrata da ICEPI e gestita secondo quanto sopra riportato. Al reclamante verrà confermato il ricevimento del reclamo e verranno indicati i tempi di intervento previsti e, successivamente, verrà contattato per la chiusura del reclamo.

Il CSI, Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità, viene periodicamente informato circa le registrazioni dei reclami ricevuti.

Le informazioni circa il contenuto del reclamo e la relativa risoluzione non possono essere rese pubbliche senza il consenso delle parti coinvolte.

Il Cliente ha la facoltà di presentare ricorso scritto o appello contro le decisioni di ICEPI in merito alla concessione, sospensione, ritiro delle certificazioni. Il ricorso dovrà essere inviato per raccomandata con ricevuta di ritorno a I.C.E.P.I. S.p.A., via P. Belizzi, 29/31/33, 29122 Piacenza all'attenzione del Direttore Generale.

Nel ricorso il cliente dovrà riportare i propri riferimenti (aziendali), l'oggetto del ricorso, le motivazioni che hanno portato a ricorrere, eventuali registrazioni a sostegno delle motivazioni di cui sopra, la firma del legale rappresentante (o dell'avente diritto) dell'organizzazione del cliente. L'assenza di uno o più dei precedenti elementi comporta ragione per respingere il ricorso, in tal caso ICEPI invierà al mittente comunicazione contenente le relative motivazioni.

Il Direttore Generale avvierà la fase di esame del ricorso coinvolgendo le parti interessate ed al termine di tale indagine il ricorrente verrà informato circa l'esito dell'azione entro due mesi dalla data di ricezione del ricorso.

Il CSI, Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità, viene periodicamente informato circa le registrazioni dei ricorsi ricevuti.

Qualora venga avviato un contenzioso nei confronti di ICEPI il foro competente dovrà essere quello di Piacenza.

#### 5 USO SCORRETTO DELLA CERTIFICAZIONE, DEL CERTIFICATO E DELLA MARCATURA

È considerato scorretto l'uso della certificazione o del certificato, quando esso può indurre in errore il mercato sulla natura, la qualità e le modalità di utilizzo della attrezzatura a pressione oggetto di certificazione.

ICEPI ritiene scorretto l'utilizzo dell'attestato e della marcatura quando:

- la richiesta di certificazione non è ancora stata presentata o è stata rifiutata;
- le attrezzature non sono conformi all'oggetto riportato nei certificati;
- il certificato non sia stato ancora rilasciato;
- il certificato sia stato ritirato/sospeso;
- il certificato sia scaduto e non ancora rinnovato;
- il richiedente non permetta a ICEPI di eseguire nei termini stabiliti la sorveglianza;
- il richiedente non abbia attuato modifiche richieste da parte di ICEPI sulle attrezzature interessate;
- il certificato venga utilizzato o pubblicizzato fuori dal suo campo di applicabilità o di limitazione;
- il richiedente abbia apportato modifiche al tipo, alla progettazione, al progetto oppure adeguamenti al sistema senza preventiva conferma da parte di ICEPI;
- il richiedente ometta di rispettare le condizioni contrattuali.

Nel caso venga riscontrato un uso scorretto della certificazione, del certificato o della marcatura, ICEPI può revocare al richiedente il diritto di apporre la marcatura e di utilizzare la certificazione, dandone comunicazione all'autorità competente.



Nei casi più gravi (come marcatura indebita) ICEPI informa anche la Procura della Repubblica.

## 6 DIRITTI E DOVERI

### 6.1 DOVERI DELL'ORGANIZZAZIONE CERTIFICATA

Il richiedente non deve aver presentato analoga domanda di certificazione ad altro Organismo Notificato per il medesimo prodotto.

La stessa domanda non deve essere già stata rifiutata da un altro Organismo Notificato.

Al richiedente ICEPI richiede come specificato nel "Conferimento d'incarico" (GEN MD11):

- di mantenere una registrazione dei procedimenti delle istruttorie per azioni di controllo del mercato, relativi alla non conformità dei prodotti certificati, da segnalare con tempestività a ICEPI;
- di registrare le azioni correttive adottate, nonché relativi eventuali provvedimenti degli organi di vigilanza;
- il rispetto dei doveri cogenti, descritti dalle disposizioni vigenti che traspongono la direttiva 97/23/CE;
- il rispetto dei doveri contrattuali sottoscritti nel medesimo "Conferimento d'incarico" (GEN MD11), nell'accettazione dell'offerta e nel presente regolamento.

L'Organizzazione richiedente la Certificazione e quella certificata devono, inoltre:

1. fornire accesso e disponibilità a tutti i documenti e le informazioni necessarie per la prestazione del servizio di certificazione inclusi i luoghi ove svolga attività comprese nell'oggetto di certificazione;
2. consentire, durante il periodo di validità della certificazione, lo svolgimento delle verifiche ispettive di sorveglianza sulla produzione o sul sistema ove previste, previo accordo con ICEPI;
3. fornire e mantenere aggiornata tutta la documentazione richiesta da ICEPI;
4. mettere a disposizione esemplari, eventuali campioni o il prototipo per l'esecuzione della verifica finale prevista dalla Direttiva e di tutte le verifiche e prove necessarie, garantendo al personale ispettivo di ICEPI accesso ai locali di fabbricazione del prodotto;
5. non commercializzare prodotti prima della conclusione con esito positivo dell'iter di certificazione;
6. comunicare a ICEPI eventuali reclami ricevuti da clienti relativamente al prodotto certificato;
7. informare preventivamente ICEPI in merito a trasferimenti di proprietà, variazioni di recapiti, apertura nuove sedi e/o filiali, cambi di denominazione sociale, modifiche significative dei propri cicli lavorativi. Fornire, prima del rinnovo della certificazione, i dati aggiornati sull'introduzione nuovi processi/prodotti e sulle modifiche alla struttura organizzativa;
8. non emettere senza preventiva autorizzazione di ICEPI versioni modificate della documentazione tecnica di prodotto e/o della documentazione di sistema che contengano variazioni ai requisiti previsti dalla Direttiva e/o dalle norme applicate;
9. comunicare l'eventuale coinvolgimento del Legale Rappresentante in procedimenti giudiziari connessi con l'attività dell'Organizzazione;
10. evitare di fare e vietare ad altri di fare affermazioni che possano trarre in inganno riguardo la certificazione ottenuta;
11. evitare di utilizzare e vietare l'utilizzo del certificato o di una sua parte in modo ingannevole;
12. interrompere l'utilizzo di tutti i materiali pubblicitari che fanno riferimento alla certificazione nel caso di sospensione o di revoca della stessa;
13. non lasciare intendere che la certificazione si applichi ad attività/prodotti che sono fuori dal campo di applicazione della certificazione;
14. non utilizzare la propria certificazione in modo tale da poter danneggiare la reputazione dell'organismo di certificazione e compromettere la fiducia del pubblico;
15. garantire l'accesso degli ispettori, ivi compresi quelli ACCREDIA (salvo quanto riportato al successivo § 6.2), a tutte le aree aziendali ed a tutte le registrazioni pertinenti al fine di assicurare il corretto svolgimento della valutazione di conformità;
16. garantire (salvo quanto riportato al successivo § 6.2) l'accesso ai valutatori ACCREDIA previa comunicazione da parte di ICEPI dei loro nominativi,
17. garantire (salvo quanto riportato al successivo § 6.2) l'accesso al personale ispettivo di ICEPI in addestramento e in supervisione,
18. accettare che in caso di diniego della certificazione l'informazione sia fornita in copia all'Ente di Accreditamento;
19. rendersi disponibile all'esecuzione di verifiche ispettive con un preavviso di 5 giorni, a seguito di ricezione di reclami e/o segnalazioni o di sospensioni della certificazione, senza possibilità di ricusare il team incaricato di eseguire tale ispezione.

## 6.2 DIRITTI DELL'ORGANIZZAZIONE CERTIFICATA

L'Organizzazione in possesso della certificazione:

1. può apporre il numero identificativo dell'Organismo Notificato I.C.E.P.I. S.p.A. (n°0066) accanto al marchio CE previsto dalla Direttiva nei modi previsti dalla stessa;
2. può pubblicizzare l'avvenuta certificazione nei modi che ritiene più opportuni purché rispetti le regole definite nel presente Regolamento;
3. può esprimere un giudizio sul grado di soddisfazione e comunicare per iscritto eventuali reclami affinché ICEPI possa utilizzare tali informazioni per attivare modalità di miglioramento del servizio fornito;
4. può chiedere la sostituzione dei valutatori sia di ICEPI sia di ACCREDIA qualora vi siano motivati conflitti di interesse, dandone comunicazione scritta ad ICEPI entro e non oltre il periodo di tempo stabilito nella comunicazione della verifica ispettiva;
5. può formulare delle riserve rispetto al contenuto dei rilievi riscontrati nel corso della verifica ispettiva dagli ispettori, dandone comunicazione scritta ad ICEPI.

## 6.3 DIRITTI E DOVERI DI I.C.E.P.I. S.p.A.

ICEPI si riserva il diritto di utilizzare personale dipendente e/o liberi professionisti con rapporto esclusivo, per l'effettuazione delle procedure di valutazione della conformità oggetto del presente Regolamento.

ICEPI è tenuta a:

1. mantenere aggiornata la propria documentazione del Sistema di Gestione interno con riferimento ai documenti destinati alle Organizzazioni richiedenti la certificazione;
2. predisporre, fornire e tenere aggiornata una descrizione dettagliata dell'attività di certificazione (iniziale e di mantenimento), comprendente la richiesta di certificazione, i rapporti di valutazione della conformità, i rapporti di verifica iniziale e di sorveglianza, i processi per rilasciare, mantenere, ridurre, estendere, sospendere, revocare la certificazione ed il processo di rinnovo;
3. applicare le prescrizioni riportate nel presente Regolamento relative agli aspetti legati al campo di applicazione della certificazione stessa;
4. comunicare preventivamente alle Organizzazioni la pianificazione delle verifiche ispettive di sorveglianza, la composizione dei team di verifica ispettiva e l'eventuale presenza degli ispettori ACCREDIA;
5. verificare che le organizzazioni siano in grado di gestire efficacemente l'osservanza delle leggi cogenti relative ai prodotti forniti, senza assumere alcuna responsabilità diretta in ordine all'adeguatezza delle scelte tecniche a tal fine adottate dalle organizzazioni stesse (responsabilità che rimane a carico esclusivo delle medesime), né in ordine all'accertamento della conformità ai requisiti di legge.

## 7 CONSENSO AL SUBAPPALTO DI PROVE

Il richiedente prende conoscenza del fatto che ICEPI per l'esecuzione delle attività di prova ha facoltà di servirsi di laboratori esterni accreditati o qualificati, in relazione ai quali ICEPI assume e mantiene la piena responsabilità per ogni attività assegnata all'esterno.

In relazione a quanto sopra ed in mancanza di esplicite osservazioni in senso contrario, da riportare nella Richiesta di certificazione, si ritiene acquisito il consenso del richiedente al subappalto delle dette attività.

## 8 USO DEL MARCHIO ICEPI E DEL MARCHIO ACCREDIA

Non è concesso al richiedente l'uso del logo ICEPI, può essere concesso in uso, a seguito di formale autorizzazione scritta con sottoscrizione di specifico regolamento d'uso, il marchio ICEPI. L'uso del marchio è concesso al termine positivo dell'iter di certificazione alle aziende che, sottoscrivendo il "Conferimento di incarico" ed accettando l'offerta, ne abbiano fatto esplicita richiesta; a tali aziende verrà richiesta la sottoscrizione del "Regolamento per l'uso del marchio ICEPI".

Il fabbricante può rendere noto e pubblicizzare nei modi che ritiene più opportuni l'ottenimento della Certificazione del prodotto. Egli può riprodurre integralmente il certificato ottenuto, ingrandendolo o riducendolo, a colori o in bianco e nero, purché lo stesso resti leggibile e non subisca alterazione alcuna. Soluzioni differenti da quelle definite all'interno del presente capitolo devono essere autorizzate, in forma scritta da I.C.E.P.I. S.p.A..

Il Fabbricante deve evitare utilizzi ingannevoli o ambigui della certificazione rilasciata da ICEPI e deve evitare che la certificazione possa intendersi estesa anche a prodotti non coperti dal certificato rilasciato da ICEPI. Nel caso di utilizzo non conforme del certificato rispetto a quanto indicato nel presente paragrafo,

ICEPI si riserva di intraprendere opportuni provvedimenti nei confronti del fabbricante, ivi compreso il ricorso ad opportune azioni legali come indicato al cap. 5.

L'uso del Marchio ACCREDIA da parte dei Clienti è consentito esclusivamente in abbinamento al Marchio dell'Organismo accreditato, in conformità al Regolamento Accredia RG-09, disponibile su sito web [www.accredia.it](http://www.accredia.it). Il Marchio ACCREDIA utilizzabile dai Clienti degli Organismi Accreditati è di forma ovale e riporta la denominazione ACCREDIA con la dizione "L'ente di Accreditamento" e al centro la sagoma dell'Italia.

Il cliente non può utilizzare mai il Marchio di accreditamento disgiuntamente dal Marchio di certificazione di ICEPI.

Il Marchio ACCREDIA non deve essere utilizzato in modo da lasciar intendere che ACCREDIA abbia certificato o approvato il prodotto o in altra maniera comunque fuorviante.

Non è consentito l'utilizzo del Marchio ACCREDIA, né del marchio dell'Organismo, né, tantomeno, del marchio congiunto, in alcun tipo di documentazione tecnica che possa richiamare in qualche modo il prodotto, quando il Cliente è in possesso di un Sistema di gestione certificato (es.: dichiarazioni di conformità ai fini della marcatura CE).

In ogni caso per l'uso del marchio ACCREDIA, congiunto a quello di ICEPI, il Cliente dovrà espressamente accettare il "Regolamento per l'uso del marchio ICEPI", disponibile solo previa formale richiesta scritta.

## **9 DATI E PROPRIETA' DEL CLIENTE**

Ai sensi dell'art.13 D. Lgs. 196/03, ICEPI informa che i dati forniti saranno trattati informaticamente e unicamente per lo svolgimento del servizio richiesto; i dati non saranno oggetto di diffusione e non saranno comunicati ad altri soggetti ad eccezione delle autorità aventi diritto.

Il richiedente approva esplicitamente che le informazioni e gli atti che lo riguardano siano accessibili all'Ente di Accreditamento Accredia.

I dati delle certificazioni emesse e lo stato di validità, sospensione e revoca potranno essere pubblicati sul sito internet di ICEPI e, per le eventuali attività per cui ICEPI è accreditata, saranno inseriti nella banca dati ACCREDIA consultabile su relativo sito internet (per quanto applicabile).

Il titolare del trattamento è I.C.E.P.I. S.p.A.. In ogni momento il Cliente potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D. Lgs.196/03. Tutte le proprietà del Cliente prese temporaneamente in carico da ICEPI per lo svolgimento del servizio saranno conservate integre avendo riguardo della loro natura ed entità a cura di ICEPI; eventuali difetti o danni preesistenti saranno segnalati da ICEPI all'atto della presa in carico.

Il personale di ICEPI è soggetto a segreto professionale in ordine a tutto ciò di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (salvo che nei confronti delle autorità competenti dello Stato in cui esercita la sua attività).

Il richiedente è altresì tenuto contrattualmente a non divulgare dati, informazioni, osservazioni e conclusioni prodotte da ICEPI spa nel corso dell'attività di certificazione, qualora ciò non sia esplicitamente previsto da disposizioni vigenti.

## **10 AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO**

In caso di futuri aggiornamenti e modifiche del presente regolamento, ICEPI renderà disponibile il nuovo documento sul proprio sito web [www.icepi.com](http://www.icepi.com). Le modifiche apportate non avranno alcun effetto sulle Richieste di certificazione in atto e si considereranno effettive solo per le Richieste di certificazione sottoscritte a far data della revisione del presente Regolamento. In caso di modifiche con effetto immediato, ICEPI dovrà darne comunicazione al fabbricante mediante fax, posta o e-mail. Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione il fabbricante potrà comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche, atto che comporta la rinuncia alla certificazione. Passato il termine di 60 giorni senza comunicazioni da parte del fabbricante, la nuova edizione del presente Regolamento verrà ritenuta accettata per silenzio – assenso.